



ITALIAN TRADE AGENCY

IL NUOVO REGIME DOGANALE

Gennaio 2022

Introduzione



L'accordo UK - UE non prevede quote né dazi, ma in quest'ultimo caso occorre sempre dichiarare l'origine europea delle merci.

Dal 1° gennaio 2022, sono terminati i controlli doganali suddivisi in fasi e sono stati sostituiti da un regime di pieno controllo frontaliero a cui sarà necessario adempiere per la movimentazione di merci da e verso la Gran Bretagna, quindi occorrerà presentare dichiarazioni doganali complete.

INFORMAZIONI GENERALI

Sarà necessario:



essere in possesso di un codice EORI IT

Per maggiori informazioni consulta il manuale: [CODICE EORI - istruzioni pratiche](#).



predisporre una FATTURA per export (no IVA)

Con la Brexit, ogni movimentazione di merce rappresenta un'operazione di ESPORTAZIONE, art.8 dpr 633/72. Quindi le vendite verso UK non rappresentano più semplici “cessioni intracomunitarie”, bensì vere e proprie esportazioni. La fattura sarà esente IVA all'import e non imponibile IVA all'export. Sarà inoltre necessario presentare le merci presso l'ufficio doganale italiano salvo semplificazioni (sdoganamento “In House”; per approfondimenti in merito consulta: [ADM: Circolare 49/20 - Semplificazione e snellimento delle procedure](#) e [Le semplificazioni doganali al servizio dell'export Made in Italy](#)).

individuare il corretto COMMODITY CODE

Il sistema di classificazione europeo prevede un codice numerico di otto cifre. Nel caso in cui all'esportazione venisse rilevata l'errata classificazione questa potrebbe determinare (nei casi legati all'infrazione di un divieto) conseguenze legali, sanzioni penali in Italia, conseguenze commerciali ed economiche. Consulta il sito [Access2Markets](#) per verificare il commodity code del tuo prodotto e ottenere altre informazioni quali il regime IVA applicabile in UK, le regole di origine e gli altri requisiti.

Access2Markets

The screenshot shows the Access2Markets website. At the top is a dark blue navigation bar with the following links: Home, Mercì (with a dropdown arrow), Servizi (with a dropdown arrow), Investimenti (with a dropdown arrow), Mercati (with a dropdown arrow), Casella degli strumenti (with a dropdown arrow), and Contatti. On the right side of this bar is a yellow button labeled 'My Trade Assistant'. Below the navigation bar is a yellow banner. On the left of the banner is the 'My Trade Assistant' logo, which includes a blue circle icon and the text 'Compresa ROSA Rules of Origin Self-Assessment'. In the center of the banner is a link with an information icon: 'Come utilizzare il modulo'. On the right of the banner is a warning icon and the text 'Clausola di esclusione della responsabilità'. Below the banner is a white search area with three input fields: 'Nome del prodotto o codice SA', 'Paese di origine' (with a dropdown arrow), and 'Paese di destinazione' (with a dropdown arrow). To the right of these fields is a blue button labeled 'Cerca >'.

presentare una DICHIARAZIONE DOGANALE (DAU di import o export) con proprio codice EORI

I campi a cui prestare attenzione nella compilazione: valore, origine, numero fattura, descrizione merci, codice merci.



dichiarare l'ORIGINE DELLE MERCI

Soltanto i beni che rispettano tutte le condizioni per potersi qualificare come di “origine preferenziale”, hanno diritto all'esenzione dai dazi doganali all'atto dell'importazione nel Regno Unito.

Sono considerati di origine preferenziale UE e beneficiano del dazio zero all'importazione nel Regno Unito i seguenti beni:

1. prodotti interamente ottenuti, come quelli derivanti dall'agricoltura, dall'allevamento del bestiame e dalla pesca;
2. prodotti fabbricati in Ue esclusivamente a partire da materiali originari dell'Unione europea;
3. prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l'impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [allegato 2](#) e allegato 3 [regole di origine specifiche](#) (consulta gli allegati per verificare la regola applicabile).

Consulta il manuale l'[Origini delle preferenziale delle merci](#) per ulteriori approfondimenti.

Focus attestazione

L'attestazione di origine dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute nell'[accordo UK/UE](#) alla pagina 1106

(Periodo: dal _____ al _____ ⁽¹⁾)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... ⁽²⁾) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di ... ⁽³⁾ origine preferenziale.

..... ⁽⁴⁾

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

-
- ⁽¹⁾ Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
- ⁽²⁾ Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- ⁽³⁾ Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione.
- ⁽⁴⁾ Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

Chiarimento sull' attestazione di origine

Aggiornamento fonte gov.uk

For preferential tariff claims made in the UK under the UK-EU Trade and Cooperation Agreement

The 'statement on origin' must refer to the origin of the goods as '**the Union**'.

This requirement is set out in the Trade and Cooperation Agreement and **has not changed**.

A seguito delle istruzioni diffuse nelle scorse settimane, viene adesso chiarito che la formula indicata nell'Accordo UE/UK (ANNEX 7) resta invariata.

La nota britannica prosegue indicando agli importatori britannici le procedure da seguire nell'utilizzo del sistema CHIEF.

EU-UK Free Trade Agreements preference declaration on CHIEF (sistema utilizzato dall'importatore britannico)

Box 15a — country of dispatch

This is the country of export or dispatch to the UK. Where the goods are being exported from the EU, this should be the individual code for the Member State of export, for example, FR for France

Box 34a — country of origin

Enter the exporter's EU Member State. If this is unknown, it is acceptable to enter **any Member State** involved in the production of the good. The Member State may be identified through the accompanying commercial documentation or the Registered Exporter system (REX) code on a 'statement on origin'.

This level of information is required purely for UK domestic statistical analysis purposes and does not affect the applicability for preference.

The 'statement on origin' document must be completed in accordance with Annex 7 of the Trade and Cooperation Agreement and refer to 'the Union' as the preferential origin of the goods.

Appendice 6-A

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Le note a piè pagina non devono essere tuttavia riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, dichiaro che:

1. Per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale			

Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di [indicare il nome della parte interessata]

Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti. (Luogo e data)

(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)

..... (Firma)⁽⁶⁾



dichiarazione del fornitore

Dal 1° gennaio 2022, se è necessaria una dichiarazione del fornitore, le imprese devono produrla nel momento in cui rilasciano una dichiarazione di origine.

Le dichiarazioni dei fornitori attestano l'origine dei materiali impiegati nella fabbricazione della merce (allegato ORIG.3).

essere iscritti al Registro REX in caso di esportazioni che superino il valore di 6.000€

Nel caso in cui il valore della spedizione sia inferiore a 6.000 € si può compilare la dichiarazione senza inserire alcun Export Reference Number.

Se il valore invece supera i 6.000€ sarà obbligatorio il numero REX - Registered EXporter (quello utilizzato, se già lo si possiede, per le spedizioni verso Canada, Giappone e Vietnam) che costituisce l'ERN per la UE.

La banca dati REX consente, l'identificazione immediata dell'operatore da parte dell'autorità doganale, identificazione completa anche dei dati relativi alle merci commercializzate.

Consulta la [Circolare 4/2021 di ADM - Sistema degli esportatori registrati \(REX\)](#) per ulteriori informazioni.

marcare i beni UKCA

Dal 1° gennaio 2023 adoperarsi per la marcatura UKCA in sostituzione alla marcatura CE.





prodotti cosmetici

Per poter essere venduti sul mercato inglese le aziende esportatrici devono nominare una [responsible person](#) di riferimento stabilita nel Regno Unito. Inoltre, prima di immettere un cosmetico sul mercato, la responsible person deve comunicare al Secretary of State alcune informazioni sul prodotto.

vendite BTC

Dal 1° gennaio 2021 per le vendite B2C inferiori ai 135 gbp l'IVA è contabilizzata al punto di vendita ("IVA di fornitura/vendita") piuttosto che al punto di importazione. Questo comporta l'obbligo per il venditore di registrarsi IVA in UK, addebitarla in fattura ed adempiere agli obblighi amministrativi della legislazione (deposito e versamento IVA trimestrali, mantenimento di un record in forma digitale). Di conseguenza, se un'azienda italiana decidesse di vendere anche un solo prodotto al di sotto del valore di £135 dovrà munirsi di partita IVA UK.

Per approfondimenti consulta i seguenti manuali: [Il business to consumer inferiore a 135 GBP](#), [il nuovo scenario fiscale dopo l'Accordo](#) e [l'esenzione alla registrazione IVA per i prodotti zero rated](#)

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE

AGROALIMENTARE

Sarà necessario:

☐ **dal 1° ottobre 2022 nominare un FBO con sede in UK (per agroalimentare)**

☐ **dal 1° maggio 2023 nominare FBO o importatore UK per il vino**

I vini già prodotti all'entrata in vigore del TCA (per UK maggio 2021) possono continuare a circolare senza modificare la presentazione **fino al 1° maggio 2023**.

I vini prodotti dopo il primo maggio 2021 circolano sino al 30 settembre 2022 con le abituali etichette, ma **dal 1° ottobre 2022 dovranno recare l'indicazione di un importatore/imbottigliatore/ Fbo basato in UK**.

☐ **per ogni diverso prodotto esportato, richiedere alle autorità competenti nel proprio paese il CERTIFICATO SANITARIO / FITOSANITARIO per l'esportazione**

Tale certificato dovrà viaggiare con la merce e copia di esso dovrà essere fornita all'importatore UK così che possa effettuare la pre-notifica.

[Certificazioni Ministero Sanità](#)



individuare il punto di ingresso nel paese BCP

Per ogni prodotto esportato sarà necessario individuare un BCP (posto di controllo frontaliero) tramite il quale la merce farà il suo ingresso nel RU per l'effettuazione dei dovuti controlli.

Liste BCP per categorie di prodotto:

[Animali vivi, prodotti animali e alimenti e mangimi di origine non animale](#)

[Piante e prodotti delle piante](#)



divieti

Dal **1°luglio 2022** le imprese dell'UE non saranno in grado di esportare carne macinata refrigerata (manzo, agnello, maiale, pollame), carne macinata congelata (pollame), preparazioni di carne refrigerata (tutte le specie). Tuttavia, il divieto NON si applica a carni rosse macinate e preparazioni a base di carne sottoposte a congelamento (temperatura interna non superiore a -18°C). Prodotti a base di carne cotta e salumi (salumi, salame, salsiccia stagionata, prosciutto crudo e cotto, bresaola, speck, pancetta, coppa, mortadella, nduja ecc.) non sono soggetti a tale divieto e possono essere scambiati regolarmente;



prodotti biologici

Dal **1° luglio 2022** sarà necessario il COI per i prodotti biologici (l'equivalenza per i prodotti biologici è riconosciuta fino al 1°gennaio 2023).



riconoscimento acque minerali

Le acque minerali devono aver ottenuto il [riconoscimento in UK](#).





Controlli sanitari e fitosanitari in ingresso in UK dal 1° gennaio 2022

1° GENNAIO

richiedono una pre-notifica IPAFFS eseguita almeno 4 ore prima il loro arrivo in UK

- prodotti di origine animale
- sottoprodotti di origine animale
- prodotti ad alto rischio non di origine animale

1° LUGLIO

Controlli documentali, fisici d'identità e delle certificazioni su:

- restanti sottoprodotti di origine animale
- piante e prodotti delle piante regolamentati
- carne e prodotti della carne
- restanti prodotti ad alto rischio non di origine animale



(CONTINUA..)

1° SETTEMBRE

Controlli documentali, fisici d'identità e delle certificazioni su:

- prodotti caseari

1° NOVEMBRE

Controlli documentali, fisici d'identità e delle certificazioni su:

- prodotti di origine animale
- prodotti composti
- prodotti ittici





ITALIAN TRADE AGENCY

A cura dell'**Help Desk Brexit**

Ufficio ICE di Londra

www.ice.it/it/mercati/regno-unito



brexit@ice.it

Iscriviti **QUI** alla newsletter per rimanere sempre aggiornato



[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)



[@ITALondon](https://twitter.com/ITALondon)



[@italondon](https://www.instagram.com/italondon)



[Italian Trade Agency](https://www.youtube.com/ItalianTradeAgency)